

Obblighi informativi
in materia di situazione contabile (SC)
anno 2017 / numero 04

(Testo consolidato al 13/02/2024 – Aggiornamento V)

INDICE

1 DEFINIZIONI	3
2 FINALITA'.....	4
3 SOGGETTI DESTINATARI.....	5
4 PERIODICITA', STRUTTURA E TERMINI DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE	5
5 INDICAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DELLA SEGNALAZIONE	7
5.1 Modalità di compilazione della segnalazione	7
5.2 Classificazione e valutazione dei crediti	7
5.3 Altre indicazioni di carattere generale	8
6 PROSPETTO 1 - DATI GENERALI, NOTE E INDICATORI SINTETICI	8
7 PROSPETTO 2 - INDICE.....	9
8 PROSPETTO 3 – INDICATORI AUTOMATICI DI ATTENZIONE	9
9 PROSPETTO 4 – STATO PATRIMONIALE ATTIVO.....	9
10 PROSPETTO 5 – STATO PATRIMONIALE PASSIVO	10
11 PROSPETTO 6 - GARANZIE E IMPEGNI	10
12 PROSPETTO 7 - CONTO ECONOMICO	10
13 PROSPETTO 8 - CONTI D'ORDINE.....	10
14 PROSPETTO 9 - COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO TITOLI DI PROPRIETÀ	10
15 PROSPETTO 10 - CERTIFICATI DI DEPOSITO DETENUTI DAL SOGGETTO SEGNALANTE	11
16 PROSPETTO 11 - DEPOSITO VINCOLATO ROB (ENTI CREDITIZI).....	11
17 PROSPETTO 12 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CON PERIODICITÀ MENSILE (ENTI CREDITIZI) E TRIMESTRALE (ALTRI SOGGETTI SEGNALANTI)	13
18 PROSPETTO 13 - PORTAFOGLIO TITOLI DELLA CLIENTELA.....	13
19 PROSPETTO 14 - TASSI MEDI DI PERIODO	14
20 PROSPETTO 15 - ULTERIORI INFORMAZIONI CON PERIODICITÀ TRIMESTRALE.....	14
21 PROSPETTO 16 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CON PERIODICITÀ TRIMESTRALE – IFM	15
22 PROSPETTO 17 - ATTIVITÀ FIDUCIARIA, BENI IN TRUST E ALTRE EVIDENZE	15
23 PROSPETTO 18 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI INERENTI LE SOCIETÀ DI GESTIONE	16
24 PROSPETTO 19 - CARTE DI CREDITO/CARTE DI DEBITO/MONETA ELETTRONICA.....	16
25 PROSPETTO 20 - ULTERIORI INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO	16
26 NORME FINALI	17
26.1 Entrata in vigore	17
26.2 Abrogazioni	17

1 DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente Circolare, le espressioni utilizzate devono essere intese con il seguente significato:

- a) “Banca Centrale”: la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, definita anche “BCSM” o “Autorità di Vigilanza”;
- b) “BCE”: la Banca Centrale Europea;
- c) “circolare”: la presente circolare;
- d) “circolare bilancio”: Circolare BCSM n. 2017-03 e successive modifiche e integrazioni;
- e) (abrogato);
- f) “data di riferimento”: ultimo giorno del mese o del trimestre a cui si riferisce la segnalazione;
- g) “deduzioni”: importi autorizzati da BCSM in base all’art. 142 comma 6 della Legge 17 novembre 2005 n.165, non computabili nel calcolo della raccolta diretta ai fini ROB;
- h) “deposito vincolato”: deposito da costituire in appositi conti presso BCSM secondo le prescrizioni stabilite dall’art. 142 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e dalla presente Circolare;
- i) “detrazioni”: importi autorizzati da BCSM in base all’art. 142, comma 6 della Legge 17 novembre 2005 n.165, a decurtazione dell’obbligo di costituzione della ROB, le detrazioni possono essere totali o parziali;
- j) “enti creditizi”: cfr. art. I.I.2, comma 1, punto 10 del Regolamento BCSM n. 2016-02;
- j-bis) “esposizioni creditizie deteriorate”: cfr. art. I.I.3, comma 3 del Regolamento BCSM n.2016-02;
- k) “impresa di investimento”: le società autorizzate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 ad esercitare l’attività di cui alla lettera D) dell’allegato 1 della legge medesima;
- l) “istituti di moneta elettronica o IMEL”: le imprese, diverse dagli enti creditizi, autorizzate a prestare i servizi di emissione di moneta elettronica di cui alla lettera J, dell’Allegato 1 della Legge 17 novembre 2005 n.165;
- m) “istituti di pagamento”: le imprese, diverse dagli enti creditizi e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 ad esercitare l’attività di cui alla lettera I) dell’allegato 1 della legge medesima;
- n) “LISF”: Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche e integrazioni;
- o) “manuale operativo”: cfr. art. I.I.2 del Regolamento BCSM n. 2015-01, definito anche “manuale”;
- p) “modello segnaletico”: cfr. art. I.I.2 del Regolamento BCSM n. 2015-01, definito anche “modello”;
- q) “moneta elettronica”: cfr. art. I.I.2, comma 1, punto 41 del Regolamento BCSM n. 2014-04;
- r) “OIC”: organismi di investimento collettivo così come definiti nel Regolamento BCSM n. 2006-03;
- s) “periodo di mantenimento”: periodo durante il quale l’ente creditizio deve mantenere il deposito vincolato ai fini ROB presso BCSM, di importo almeno pari al valore della Riserva Obbligatoria di competenza, calcolata sulle consistenze in essere alla data di riferimento;
- t) “prospetto”: parte del modello segnaletico, così come definito dall’art. I.I.2 del Regolamento BCSM n. 2015-01;
- u) “referente/i operativo/i per la segnalazione”: cfr. art. I.I.2 comma 1 del Regolamento BCSM n. 2015-01;
- v) “regolamento”: Regolamento BCSM n. 2016-02 e successive modifiche e integrazioni;
- w) “regviginfo”: Regolamento BCSM n. 2015-01 e successive modifiche e integrazioni;

- x) “responsabile delle segnalazioni di vigilanza”: cfr. art. I.I.2 comma 1 del Regolamento BCSM n. 2015-01;
- y) “ROB”: Riserva Obbligatoria, così disciplinata dall’art. 142 della LISF;
- z) “segnalazione”: cfr. art. I.I.2 comma 1 del Regolamento BCSM n. 2015-01 (definizione “segnalazioni di vigilanza”); la segnalazione è funzionale all’assolvimento degli obblighi informativi di cui alla presente Circolare, che ne individua anche il modello segnaletico, le modalità di compilazione ed i termini di inoltro a BCSM, direttamente o tramite l’apposito manuale operativo; nella Circolare la segnalazione viene definita anche come “Situazione contabile” o “SC”;
- aa) “settorizzazione”: cfr. art. I.I.2 comma 1 del Regolamento BCSM n. 2015-01;
- bb) “società di gestione o SG”: le società di gestione autorizzate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 ad esercitare le attività di cui alle lettere E) e/o F) dell’allegato 1 della legge medesima;
- cc) “società fiduciarie”: le società autorizzate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 ad esercitare l’attività di cui alla lettera C) dell’allegato 1 della legge medesima;
- dd) “società finanziarie”: le società autorizzate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 ad esercitare l’attività di cui alla lettera B) dell’allegato 1 della legge medesima; ai fini della settorizzazione le società finanziarie sono definite all’art. II.III.4 del Regolamento BCSM n. 2015-01;
- ee) “soggetti destinatari”: soggetti autorizzati all’esercizio di una o più delle attività riservate indicate nell’allegato 1 della LISF ad esclusione di quelle indicate alle lettere G) ed H); nella presente Circolare sono definiti anche “soggetti segnalanti”;
- ff) “tabella/e”: parte dei prospetti componenti il modello segnaletico, così come definito dall’art. I.I.2 comma 1 del Regolamento BCSM n. 2015-01;
- gg) “vigilanza prudenziale” (ai sensi della presente circolare): norme contenute nella Parte VII dei Regolamenti BCSM n. 2007-07, 2011-03, 2014-04, nella Parte II, Titolo VI del Regolamento BCSM n. 2006-03 e nelle Circolari BCSM n. 2012-03 e n. 2013-01;
- hh) “voce/i”: cfr. art. I.I.2 comma 1 del Regolamento BCSM n. 2015-01.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini della presente Circolare valgono le definizioni contenute nella LISF e nei Regolamenti BCSM n. 2016-02, 2007-07, 2011-03, 2006-03, 2014-04, 2015-01 e nella Circolare BCSM n. 2010-02.

3. Nel prosieguo del testo, l’utilizzo dei termini sopra descritti è evidenziato con carattere MAIUSCOLETTO.

2 FINALITA’

1. Gli obblighi informativi, in materia contabile, su base mensile e trimestrale per gli ENTI CREDITIZI e solo su base trimestrale per gli altri SOGGETTI SEGNALANTI, in ottemperanza alle disposizioni del REGVIGINFO, sono finalizzati a fornire a BANCA CENTRALE dati e informazioni:

- funzionali all’espletamento delle finalità istituzionali di Vigilanza, con particolare riferimento al controllo dei principi di sana e prudente gestione previsti dall’art. 37, comma 1, lettera a) della LISF;

- necessari per l'elaborazione dei dati aggregati relativi al sistema bancario e finanziario sammarinese, anche ai fini della predisposizione e invio delle statistiche di sistema richieste dagli Organismi Internazionali, a cui la Repubblica di San Marino aderisce o in base ad accordi sottoscritti.

2. Gli obblighi informativi dei SOGGETTI SEGNALANTI in materia contabile sono basati sui principi e criteri definiti dal REGOLAMENTO e dalla CIRCOLARE BILANCIO. Nella presente CIRCOLARE, sono fornite disposizioni applicative del REGOLAMENTO o interpretazioni / integrazioni delle predette norme, qualora necessario, per l'assolvimento degli obblighi informativi tramite la compilazione e l'invio a BCSM della SEGNALAZIONE.

3. Le regole di compilazione illustrate nella CIRCOLARE sono finalizzate a definire il flusso di dati diretto a BCSM in maniera conforme alle necessità di analisi di quest'ultima. Nessun riflesso, sulla tenuta della contabilità interna e sulla formazione del bilancio di esercizio dei SOGGETTI SEGNALANTI, può essere fatto discendere dalle disposizioni presenti nella CIRCOLARE, salvo che questo non sia espressamente previsto.

4. Tenuto conto dei differenti tempi di predisposizione e inoltro a BCSM e considerate anche le diverse finalità informative, eventuali modifiche di dati contabili presenti nella segnalazione di VIGILANZA PRUDENZIALE o nella segnalazione dei dati di bilancio non comportano necessariamente la rettifica segnaletica delle eventuali analoghe VOCI presenti nella SEGNALAZIONE, salvo che questo non sia espressamente richiesto dall'AUTORITÀ DI VIGILANZA.

5. La CIRCOLARE ha una struttura in capitoli e prevede l'articolazione dei PROSPETTI che compongono il MODELLO SEGNALETICO; i capitoli possono essere composti da paragrafi che aggregano disposizioni omogenee per argomento. La CIRCOLARE consta altresì di un allegato (Allegato 1) avente per specifico oggetto gli obblighi informativi in materia di attività fiduciaria.

6. La presente CIRCOLARE, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38, comma 5 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 e dell'attuativo Regolamento BCSM n. 2006-02, è stata oggetto di pubblica consultazione.

3 SOGGETTI DESTINATARI

1. Sono tenuti al rispetto delle disposizioni della CIRCOLARE tutti i soggetti autorizzati che esercitano una o più delle attività riservate indicate nell'allegato 1 della LISF ad esclusione di quelle indicate alle lettere G) ed H).

2. Le esenzioni dagli obblighi di compilazione della SEGNALAZIONE sono disciplinate dall'art. II.III.3 del REGVIGINFO.

4 PERIODICITA', STRUTTURA E TERMINI DI INVIO DELLA SEGNALAZIONE

1. La SEGNALAZIONE, che ha periodicità mensile per gli ENTI CREDITIZI e trimestrale per i SOGGETTI SEGNALANTI diversi dagli ENTI CREDITIZI, deve essere compilata utilizzando il relativo MODELLO SEGNALETICO, pubblicato sull'area riservata del sito internet della BANCA CENTRALE (www.bcsm.sm) unitamente al MANUALE OPERATIVO che contiene le indicazioni operative per l'inserimento dei dati nel MODELLO e le modalità tecniche di trasmissione della SEGNALAZIONE a BCSM.

2. Il MODELLO si articola in 20 PROSPETTI:

1. dati generali, note e indicatori sintetici;
2. indice;
3. indicatori automatici di attenzione;
4. stato patrimoniale attivo;
5. stato patrimoniale passivo;
6. garanzie e impegni;
7. conto economico;
8. conti d'ordine;
9. composizione portafoglio titoli di proprietà;
10. certificati di deposito detenuti dal soggetto segnalante;
11. deposito vincolato ROB (enti creditizi);
12. informazioni supplementari con periodicità mensile (enti creditizi) e trimestrale (altri soggetti segnalanti);
13. portafoglio titoli della clientela;
14. tassi medi di periodo;
15. ulteriori informazioni con periodicità trimestrale;
16. informazioni supplementari con periodicità trimestrale – IFM;
17. attività fiduciaria, beni in trust e altre evidenze;
18. informazioni supplementari inerenti le società di gestione;
19. carte di credito/carte di debito/moneta elettronica;
20. ulteriori informazioni sugli strumenti finanziari della Raccolta del risparmio.

3. La compilazione del MODELLO SEGNALETICO deve essere eseguita:

- per gli ENTI CREDITIZI:
 - in maniera completa per le date di riferimento relative alla fine di ciascun trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre), fatti salvi i PROSPETTI e le TABELLE che devono essere compilati solo da alcune tipologie di SOGGETTI SEGNALANTI. In proposito si rimanda al comma 4 del presente capitolo;
 - limitatamente ai primi 12 PROSPETTI per i restanti mesi;
- per i SOGGETTI SEGNALANTI diversi dagli ENTI CREDITIZI:

- in maniera completa per le date di riferimento relative alla fine di ciascun trimestre solare (marzo, giugno, settembre e dicembre), fatti salvi i PROSPETTI e le TABELLE che devono essere compilati solo da alcune tipologie di SOGGETTI SEGNALANTI, a tal proposito si rimanda al comma seguente.

4. Nella SEGNALAZIONE sono presenti PROSPETTI che devono essere compilati solamente da alcune tipologie di SOGGETTI SEGNALANTI; tale informativa è fornita nella CIRCOLARE in corrispondenza dei capitoli che fanno riferimento ai PROSPETTI in parola.

5. I SOGGETTI SEGNALANTI sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nella CIRCOLARE a partire dalla SEGNALAZIONE riferita al 31 dicembre 2017.

6. Le SEGNALAZIONI devono essere trasmesse a BCSM entro l'ultimo giorno del mese successivo alla DATA DI RIFERIMENTO.

7. Qualora il termine di cui al comma precedente coincida con una giornata non lavorativa si osservano le disposizioni previste nell'art. II.III.2 del REGVIGINFO.

5 INDICAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DELLA SEGNALAZIONE

5.1 Modalità di compilazione della segnalazione

1. Salvo quanto espressamente previsto dalla CIRCOLARE, la determinazione dei valori contabili da inserire nel MODELLO SEGNALETICO deve essere eseguita in coerenza con i principi e le disposizioni previste nel REGOLAMENTO e nella CIRCOLARE BILANCIO.

2. La compilazione dei PROSPETTI deve essere eseguita appostando i valori di cui alla lettera precedente, relativi alla data contabile cui si riferisce la SEGNALAZIONE, nelle singole VOCI del MODELLO SEGNALETICO, osservando altresì le disposizioni del REGVIGINFO, della CIRCOLARE e del MANUALE OPERATIVO della SC.

3. Il MANUALE OPERATIVO della SEGNALAZIONE contiene le indicazioni per la compilazione dei singoli campi dei vari PROSPETTI.

5.2 Classificazione e valutazione dei crediti

1. Ai fini di un compiuto controllo dei rischi creditizi, i SOGGETTI SEGNALANTI osservano le disposizioni previste all'art. VII.IX.11 dei Regolamenti BCSM n. 2007-07 e n. 2011-03 e all'art. VII.IV.15 del Regolamento n. 2014-04.

5.3 Altre indicazioni di carattere generale

1. I PROSPETTI che richiedono l'appostazione di valori di stock sono compilati con gli importi contabili alla DATA DI RIFERIMENTO; i PROSPETTI che comportano l'appostazione di valori di flusso (es. conto economico) sono compilati con i dati relativi al periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno solare e la DATA DI RIFERIMENTO (es. per data di riferimento 30 settembre i valori di flusso saranno riferiti al periodo 1° gennaio – 30 settembre).
2. La SETTORIZZAZIONE e la contestuale riclassificazione per residenza degli importi delle VOCI dei vari PROSPETTI deve essere eseguita in coerenza con le disposizioni del REGVIGINFO e osservando le indicazioni operative presenti nel MANUALE.
3. I quesiti relativi alla SEGNALAZIONE possono essere presentati alla BANCA CENTRALE secondo le modalità previste dall'art. VIII.II.5 dei Regolamenti n. 2007-07, 2011-03 e 2014-04. I quesiti di interesse generale per tutti i SOGGETTI SEGNALANTI potranno ricevere risposta tramite un aggiornamento della specifica normativa di riferimento, del MANUALE e del MODELLO SEGNALETICO.

6 PROSPETTO 1 - DATI GENERALI, NOTE E INDICATORI SINTETICI

1. Nel PROSPETTO 1 devono essere inseriti la DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE, i riferimenti anagrafici del SOGGETTO SEGNALANTE (denominazione e numero di iscrizione nel Registro dei Soggetti Autorizzati), la tipologia di SOGGETTO SEGNALANTE, nonché i nominativi e le informazioni di contatto del RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA e del/dei REFERENTE/I OPERATIVO/I PER LA SEGNALAZIONE.
2. I ruoli aziendali e le modalità di comunicazione tra BCSM e le figure di RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA e del/dei REFERENTE/I OPERATIVO/I PER LA SEGNALAZIONE sono qualificati nel REGVIGINFO.
3. Nella parte “Note alla segnalazione” i SOGGETTI SEGNALANTI possono inserire commenti od osservazioni relative ai dati inseriti, al fine di meglio chiarirne il contenuto, in relazione ai dati e alle informazioni richieste dalla CIRCOLARE e dal MANUALE.
4. Nel caso di rettifiche segnaletiche, a seguito di anomalie evidenziate da BCSM o autonomamente rilevate, nella parte “Note alla segnalazione” devono essere osservate le disposizioni presenti all'art. II.III.1 del REGVIGINFO, per quanto concerne le annotazioni da riportare nel campo note del PROSPETTO 1.
5. Gli indicatori sintetici riportati nel PROSPETTO 1 si basano sui dati della SEGNALAZIONE ed hanno finalità di informativa di sintesi per i fruitori della SEGNALAZIONE, ad es. i componenti l'organo amministrativo o la direzione del SOGGETTO SEGNALANTE, in ordine alle informazioni contenute nei successivi PROSPETTI del MODELLO SEGNALETICO.

7 PROSPETTO 2 - INDICE

1. Il PROSPETTO 2 riporta l'indicazione di tutti i PROSPETTI componenti la SEGNALAZIONE e delle singole TABELLE in questi riportate.

8 PROSPETTO 3 – INDICATORI AUTOMATICI DI ATTENZIONE

1. Gli indicatori automatici di attenzione rappresentano uno strumento a supporto:
 - dei REFERENTI OPERATIVI DELLA SEGNALAZIONE e dei relativi collaboratori, evidenziando fin dalla fase di prima compilazione eventuali incongruenze tra i dati inseriti (ad es. controlli di quadratura), favorendo così le possibili correzioni ai dati o la rilevazione delle motivazioni delle anomalie segnaletiche nel campo note del PROSPETTO 1;
 - dei RESPONSABILI DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE e degli altri fruitori della SEGNALAZIONE, interni o esterni al SOGGETTO SEGNALANTE (es. società di revisione), per una preventiva analisi in ordine alle possibili anomalie segnaletiche, in relazione alle attività di rispettiva competenza.
2. La finalità degli indicatori di attenzione è comunque meramente informativa; la loro eventuale presenza non impedisce né la compilazione, né il salvataggio, né la trasmissione a BCSM del MODELLO.

9 PROSPETTO 4 – STATO PATRIMONIALE ATTIVO

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO deve essere eseguita osservando i principi e i criteri previsti nel REGOLAMENTO e nella CIRCOLARE BILANCIO.
2. In coerenza con quanto previsto dall'art. I.I.2 dei Regolamenti BCSM n. 2007-07 e n. 2011-03, i valori riconducibili a contratti di leasing risolti per inadempimento del conduttore devono essere classificati tra i crediti in sofferenza.
3. I ratei e i risconti relativi a interessi maturati su crediti e titoli devono essere inclusi direttamente, in aumento o in diminuzione, delle VOCI a cui si riferiscono.
4. I valori alla DATA DI RIFERIMENTO dei conti reciproci per servizi resi devono essere appostati nella VOCE relativa dell'attivo o del passivo in relazione al saldo algebrico positivo o negativo degli stessi.
5. La SETTORIZZAZIONE e la contestuale riclassificazione per residenza dei dati ai fini delle statistiche internazionali deve essere eseguita calcolando i crediti al lordo delle rettifiche di valore.
6. Ai fini di una corretta rappresentazione nell'ambito della SEGNALAZIONE, i SOGGETTI SEGNALANTI attivi nella locazione finanziaria osservano le disposizioni previste al paragrafo 5.2 della CIRCOLARE BILANCIO.

10 PROSPETTO 5 – STATO PATRIMONIALE PASSIVO

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO deve essere eseguita osservando i principi e i criteri previsti nel REGOLAMENTO e nella CIRCOLARE BILANCIO.
2. I ratei e i risconti relativi a interessi maturati su debiti (anche rappresentati da titoli) devono essere inclusi direttamente, in aumento o in diminuzione, delle VOCI a cui si riferiscono.

11 PROSPETTO 6 - GARANZIE E IMPEGNI

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO deve essere eseguita osservando i principi e i criteri previsti nel REGOLAMENTO e nella CIRCOLARE BILANCIO.

12 PROSPETTO 7 - CONTO ECONOMICO

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO deve essere eseguita osservando i principi e i criteri previsti nel REGOLAMENTO e nella CIRCOLARE BILANCIO.
2. I dati di flusso richiesti dalle singole VOCI del PROSPETTO devono essere compilati per il periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno solare e la DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALEZIONE.
3. La compilazione dei dati per le statistiche internazionali deve essere eseguita trimestralmente.

13 PROSPETTO 8 - CONTI D'ORDINE

1. Il PROSPETTO concerne le attività di gestione patrimoni mobiliari, custodia e amministrazione di strumenti finanziari e di banca depositaria. La compilazione delle VOCI deve essere eseguita osservando i principi e i criteri stabiliti nel REGOLAMENTO e nella CIRCOLARE BILANCIO.
2. Sulla base dei dati inseriti, il PROSPETTO determina in automatico i valori della Raccolta Indiretta, così come definita dall'art. I.I.2 del Regolamento BCSM n. 2007-07, di cui viene richiesta la scomposizione degli importi in relazione alla residenza della clientela.

14 PROSPETTO 9 - COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO TITOLI DI PROPRIETÀ

1. Il PROSPETTO concerne i dati relativi agli strumenti finanziari (cfr. All. 2 della LISF) del portafoglio di proprietà; i certificati di deposito sono oggetto di una separata rilevazione nel PROSPETTO 10.

2. La qualificazione di dettaglio dei singoli campi componenti il PROSPETTO è definita nel MANUALE OPERATIVO.

15 PROSPETTO 10 - CERTIFICATI DI DEPOSITO DETENUTI DAL SOGGETTO SEGNALANTE

1. Il PROSPETTO concerne i dati relativi ai certificati di deposito detenuti in proprietà dal SOGGETTO SEGNALANTE.

2. La qualificazione di dettaglio dei singoli campi componenti il PROSPETTO è definita nel MANUALE OPERATIVO.

16 PROSPETTO 11 - DEPOSITO VINCOLATO ROB (enti creditizi)

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO è riservata agli ENTI CREDITIZI.

2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 142 della LISF, il PERIODO DI MANTENIMENTO per la costituzione, esclusivamente in denaro, del DEPOSITO VINCOLATO a Riserva Obbligatoria (ROB), inizia il quindicesimo giorno di ogni mese solare e termina il quattordicesimo giorno del successivo mese solare.

3. L'adeguamento del DEPOSITO VINCOLATO ROB viene eseguito, come previsto al comma 2 dell'art. 142 della LISF, entro il primo giorno lavorativo di ciascun PERIODO DI MANTENIMENTO.

4. L'obbligo informativo di cui al comma 3 dell'art. 142 della LISF si considera soddisfatto tramite l'invio della SEGNALAZIONE contenente il PROSPETTO 11 "DEPOSITO VINCOLATO ROB".

5. Le eventuali richieste di deroghe (DEDUZIONI e/o DETRAZIONI), ai sensi del comma 6 dell'art. 142 della LISF, devono essere inviate a BCSM entro il quinto giorno lavorativo del mese precedente all'inizio del PERIODO DI MANTENIMENTO a cui si riferiscono.

6. Le richieste di deroga sopra descritte possono essere avanzate, in aggiunta alle previsioni dell'articolo sopra citato, anche nel caso di interventi di sostegno finanziario effettuati a favore o nell'interesse di altri ENTI CREDITIZI sammarinesi.

7. Eventuali esclusioni (DETRAZIONI) dagli obblighi di costituzione del DEPOSITO VINCOLATO ROB previste da altre fonti normative, es. art. 4 comma 5 del Regolamento BCSM n. 2013-03, devono essere comunque rilevate nel presente PROSPETTO.

8. Ai sensi del comma 7 dell'art. 142 della LISF, l'AUTORITÀ DI VIGILANZA potrà, con proprio provvedimento, anche durante il decorso del periodo di mantenimento, modificare l'aliquota ROB applicata, pari, all'entrata in vigore della presente CIRCOLARE, al 5%, le componenti dell'aggregato soggetto a riserva, la composizione del DEPOSITO VINCOLATO, la durata dei periodi di riferimento e di mantenimento, il PROSPETTO per il calcolo della riserva dovuta, il tasso di remunerazione, nonché prevedere forme di mobilitazione della riserva. Le citate variazioni saranno riepilogate, per completezza informativa, nel MANUALE OPERATIVO della SC.

9. I depositi volontari presso BCSM in possesso delle caratteristiche stabilite dall'AUTORITÀ DI VIGILANZA con proprio provvedimento consentono una DETRAZIONE di pari importo ai fini ROB.

10. Tenuto conto di quanto indicato al comma 7 dell'art. 142 della LISF, a far data dal PERIODO DI MANTENIMENTO con DATA DI RIFERIMENTO 31 dicembre 2014, sono esclusi dal calcolo dell'aggregato denominato "raccolta interbancaria ai fini ROB":

- i debiti verso ENTI CREDITIZI sammarinesi, compresi i debiti verso BANCA CENTRALE;
- i debiti verso ENTI CREDITIZI non residenti relativi a conti reciproci accessi per servizi resi.

11. La raccolta interbancaria ai fini ROB si ottiene pertanto sommando la VOCE "debiti verso ENTI CREDITIZI" al valore delle obbligazioni, dei certificati di deposito e delle passività subordinate emessi dagli ENTI CREDITIZI segnalanti e detenuti da altri ENTI CREDITIZI, detraendo le esclusioni di cui al comma 10 del presente capitolo della CIRCOLARE e le eventuali DEDUZIONI autorizzate da BCSM, nonché applicando una franchigia del 50% delle consistenze così determinate, con un minimo di 5 milioni di euro.

12. La raccolta del risparmio ai fini ROB si ottiene sommando le VOCI "debiti verso clientela", "debiti rappresentati da strumenti finanziari", "assegni in circolazione e titoli assimilati" e "passività subordinate", detraendo il valore delle obbligazioni, dei certificati di deposito e delle passività subordinate emessi dagli ENTI CREDITIZI segnalanti e detenuti da altri ENTI CREDITIZI, nonché sottraendo le eventuali DEDUZIONI autorizzate da BCSM.

13. Il calcolo del DEPOSITO VINCOLATO a fini ROB viene eseguito nel presente PROSPETTO sulla base dei dati presenti negli altri PROSPETTI della SEGNALEZIONE per quanto riguarda la determinazione dei valori componenti l'aggregato lordo, cui sono applicate le eventuali DEDUZIONI autorizzate inserite nel presente PROSPETTO, determinando così la raccolta diretta ai fini ROB, a cui viene applicata l'aliquota di calcolo e successivamente detratte le eventuali DETRAZIONI autorizzate, anch'esse inserite nel presente PROSPETTO, determinando così il DEPOSITO VINCOLATO.

14. Eventuali errori nella determinazione delle componenti l'aggregato lordo (ad esempio VOCE "debiti verso clientela" del PROSPETTO 5), comporteranno la rettifica della SEGNALAZIONE e, qualora sia già stato eseguito il conferimento del DEPOSITO VINCOLATO, il suo tempestivo aggiornamento in aumento o in diminuzione per ripristinare il corretto valore calcolato nel presente PROSPETTO.

17 PROSPETTO 12 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CON PERIODICITÀ MENSILE (ENTI CREDITIZI) E TRIMESTRALE (ALTRI SOGGETTI SEGNALANTI)

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO è riservata agli ENTI CREDITIZI, alle SOCIETÀ FINANZIARIE, agli ISTITUTI DI PAGAMENTO e agli ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA.

2. Il PROSPETTO qualifica la composizione dei crediti verso la clientela per cassa (comprensivi delle operazioni di leasing finanziario) e di firma, in relazione alle classi di qualità del credito così come definite all'art. I.I.2 dei Regolamenti BCSM n. 2007-07 e n. 2011-03, specificando il dettaglio dei valori al lordo/netto delle rettifiche e fornendo anche una riclassificazione per qualità del credito con evidenza della residenza.

3. Gli ammontari relativi alle due componenti delle operazioni di leasing finanziario, credito residuo e rate scadute, devono essere aggregati nelle specifiche sotto VOCI "di cui" di riferimento, prescindendo quindi dall'appostazione separata eseguita, in coerenza con l'applicazione del metodo patrimoniale, nel prospetto di stato patrimoniale attivo (credito residuo nell'ambito delle immobilizzazioni e rate scadute tra i crediti).

4. Il PROSPETTO contiene anche:

- a) la composizione degli impieghi vivi distinti per forme tecniche (valori lordi e valori netti) con evidenza della residenza;
- b) le informazioni sulla composizione delle garanzie rilasciate;
- c) le informazioni sulle operazioni di leasing finanziario (canoni scaduti e credito residuo in linea capitale) verso ENTI CREDITIZI e verso clientela.

18 PROSPETTO 13 - PORTAFOGLIO TITOLI DELLA CLIENTELA

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO è riservata agli ENTI CREDITIZI.

2. Il PROSPETTO concerne dati aggregati sugli strumenti finanziari (esclusi i certificati di deposito) detenuti dalla clientela degli ENTI CREDITIZI, funzionali, tra l'altro, all'elaborazione delle statistiche internazionali.

3. La qualificazione di dettaglio dei singoli campi componenti il PROSPETTO è definita nel MANUALE OPERATIVO.

19 PROSPETTO 14 - TASSI MEDI DI PERIODO

1. Il PROSPETTO, compilato dagli ENTI CREDITIZI, concerne il calcolo dei tassi medi di periodo, per le finalità dell'AUTORITÀ DI VIGILANZA e per la determinazione delle statistiche relative al sistema bancario, con rilevanza nazionale o per la trasmissione di dati agli organismi internazionali.
2. Nel PROSPETTO sono inoltre richieste informazioni utilizzate per la predisposizione e l'invio delle statistiche alla Banca Centrale Europea, nell'ambito degli accordi conseguenti alla Convenzione Monetaria tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino.

20 PROSPETTO 15 - ULTERIORI INFORMAZIONI CON PERIODICITÀ TRIMESTRALE

1. Il PROSPETTO qualifica la composizione dei crediti verso ENTI CREDITIZI (per cassa e di firma), comprensivi delle operazioni di leasing finanziario, per classi di qualità del credito, così come definite all'art. I.I.2 dei Regolamenti BCSM n. 2007-07 e n. 2011-03, specificando altresì gli ammontari al lordo e al netto delle rettifiche di valore.
2. Per quanto concerne i crediti verso la clientela per cassa, comprensivi delle operazioni di leasing, viene qualificata la loro composizione per settori di attività economica, con analogo dettaglio per le esposizioni creditizie in bonis, le ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE e, al loro interno, le sofferenze, con evidenza della residenza. Relativamente agli impieghi sono inoltre richieste informazioni sull'ammontare dell'utilizzato (valore lordo), dell'accordato operativo, del numero dei rapporti di affidamento e il numero degli affidati.
3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente capitolo sono richieste ai SOGGETTI SEGNALANTI che possono esercitare l'attività creditizia.
4. I SOGGETTI SEGNALANTI che possono effettuare raccolta del risparmio e raccolta indiretta forniscono al riguardo informazioni sul numero dei rapporti e dei clienti.
5. Tutti i SOGGETTI SEGNALANTI forniscono i dati statistici in ordine alle partecipazioni detenute (imprese del gruppo, imprese collegate e altre imprese partecipate), nonché informazioni specifiche relative alla VOCE "Altre attività" dello stato patrimoniale attivo.
6. La rilevazione delle partecipazioni detenute riguarda tutte le interessenze rientranti nella definizione del REGOLAMENTO, a prescindere dalla percentuale detenuta.
7. I SOGGETTI SEGNALANTI indicano il valore dei beni acquisiti da recupero crediti inclusi nella VOCE "Immobilizzazioni materiali".

8. I SOGGETTI SEGNALANTI che possono esercitare l'attività creditizia forniscono informazioni sulle dinamiche dei crediti per cassa verso la clientela, rappresentando, tra l'altro, le modifiche intervenute nel trimestre con riguardo alle classificazioni delle esposizioni creditizie per qualità del credito, le nuove concessioni (inclusi gli ampliamenti di finanziamenti), gli incassi e/o i rimborsi, le cancellazioni e le altre variazioni in aumento o in diminuzione.

9. I SOGGETTI SEGNALANTI che possono esercitare l'attività creditizia forniscono informazioni relative alla situazione degli impegni, con evidenza, tra l'altro, delle esposizioni creditizie deteriorate e in bonis.

21 PROSPETTO 16 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CON PERIODICITÀ TRIMESTRALE – IFM

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO è riservata agli ENTI CREDITIZI.

2. Nel PROSPETTO sono richieste informazioni di dettaglio sul valore lordo dei ratei maturati su crediti, debiti e strumenti finanziari.

3. Nel PROSPETTO sono inoltre richieste informazioni utilizzate per la predisposizione e l'invio delle statistiche alla Banca Centrale Europea, nell'ambito degli accordi conseguenti alla Convenzione Monetaria tra l'Unione Europea e la Repubblica di San Marino, che richiedono, tra l'altro, la redazione di un bilancio semplificato delle Istituzioni Finanziarie Monetarie al fine di fornire alla BCE un quadro statistico dell'evoluzione monetaria degli Stati la cui valuta è l'euro.

22 PROSPETTO 17 - ATTIVITÀ FIDUCIARIA, BENI IN TRUST E ALTRE EVIDENZE

1. I SOGGETTI SEGNALANTI autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera C) dell'allegato 1 della LISF devono indicare, tra l'altro, la riclassificazione dei mandati fiduciari in base alle varie tipologie previste dalla Circolare BCSM n. 2010-02, con evidenza delle disponibilità liquide dei fiducianti depositate presso gli ENTI CREDITIZI.

2. Nella sotto VOCE “*di cui* Depositi per mandati rinunciati in attesa di reintestazione (compresa la liquidità)” devono essere indicati i valori (dati di stock) relativi alle rinunce di mandati fiduciari riguardanti beni ancora in attesa di essere reintestati e detenuti dal SOGGETTO SEGNALANTE a titolo di “mera custodia” senza alcun obbligo di amministrazione.

3. Le SOCIETÀ FIDUCIARIE, inclusi gli ENTI CREDITIZI autorizzati all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi dell'art.156 della LISF, devono comunque compilare le TABELLE di cui al presente capitolo in conformità a quanto disposto nell'Allegato 1 della CIRCOLARE.

4.I trustee finanziari, così come definiti nel Regolamento BCSM n. 2011-06, devono indicare il valore delle attività e delle passività detenute in trust e la differenza tra i proventi e gli oneri della gestione.

23 PROSPETTO 18 - INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI INERENTI LE SOCIETÀ DI GESTIONE

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO è riservata alle SOCIETÀ DI GESTIONE.
2. Nel PROSPETTO è richiesto il dettaglio delle commissioni attive e delle commissioni passive, unitamente a informazioni sui fondi comuni di investimento di propria istituzione, gestiti dalle SG o in delega da terzi, sugli OIC istituiti da terzi e gestiti in delega dalla SG e sull'ammontare dei patrimoni gestiti.

24 PROSPETTO 19 - CARTE DI CREDITO/CARTE DI DEBITO/MONETA ELETTRONICA

1. La compilazione dei dati del PROSPETTO è riservata ai SOGGETTI SEGNALANTI che emettono o gestiscono carte di credito, carte di debito e moneta elettronica.
2. Nel PROSPETTO devono essere indicati, relativamente al periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno solare e la DATA DI RIFERIMENTO (dati di flusso):
 - i volumi delle operazioni di pagamento (importo e numero delle operazioni di pagamento, importo delle commissioni percepite a fronte dei servizi prestati e ammontare dei proventi che costituiscono il mero rimborso delle spese sostenute dall'intermediario);
 - il numero delle carte di credito e delle carte di debito in circolazione;
 - l'ammontare e il numero delle operazioni effettuate con carte di credito, carte di debito e moneta elettronica per le quali si sono verificate delle frodi, gli oneri subiti dall'intermediario in relazione agli utilizzi fraudolenti e l'importo dei rimborsi assicurativi ottenuti a fronte delle perdite derivanti dai citati utilizzi fraudolenti;
 - il numero e l'ammontare delle carte di credito revocate per insolvenza;
 - i dati relativi all'attività di acquiring.

25 PROSPETTO 20 - ULTERIORI INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO

1. Data la segnalazione analitica sulla raccolta diretta eseguita dagli ENTI CREDITIZI, la compilazione dei dati del PROSPETTO è riservata ai SOGGETTI SEGNALANTI diversi dagli ENTI CREDITIZI che, seppur esclusivamente mediante emissioni obbligazionarie, effettuano comunque raccolta del risparmio.

2. Nel PROSPETTO devono essere indicati i dati aggregati sugli strumenti finanziari della raccolta del risparmio, distinti per tipologia (obbligazioni ordinarie e passività subordinate) e per settore di attività economica.
3. Il MANUALE OPERATIVO della SEGNALAZIONE contiene le indicazioni per la compilazione dei singoli campi del PROSPETTO.

26 NORME FINALI

26.1 Entrata in vigore

1. La presente CIRCOLARE, entra in vigore il 18 dicembre 2017, con effetto a decorrere dalla prima SEGNALAZIONE dei SOGGETTI SEGNALANTI riferita ai dati contabili al 31 dicembre 2017 da inviare entro il 31 gennaio 2018.
2. Per effetto di quanto disposto al precedente comma, la SEGNALAZIONE oggetto della presente CIRCOLARE sostituisce i MODELLI SEGNALETICI “Situazione contabile mensile banche”, “Situazione trimestrale dei conti – Lettera Uniforme n. 31/96”, “Impieghi ripartiti per rami di attività economica e per forme tecniche (L.U. n. 46F/03)” e “Stato Patrimoniale, Conto Economico e operatività fuori bilancio” (quest’ultima compilata dalle SOCIETÀ DI GESTIONE).

26.2 Abrogazioni

1. In relazione all’entrata in vigore della presente CIRCOLARE si intendono abrogate le seguenti disposizioni ed i correlati obblighi informativi a partire dalle segnalazioni con DATA DI RIFERIMENTO pari al 31 dicembre 2017:
 - Circolare BCSM n. 2015-01 del 2 febbraio 2015;
 - Lettera Uniforme n. 46/F del 17 dicembre 2003.

OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI ATTIVITÀ FIDUCIARIA

1. Introduzione

Il presente Allegato disciplina gli obblighi informativi in materia di attività fiduciaria, così come definita alla lettera C) dell'allegato 1 della LISF, utili ai fini sia di un compiuto inquadramento delle modalità di svolgimento del servizio reso sia delle analisi di vigilanza sulla situazione di liquidità del sistema finanziario.

I SOGGETTI SEGNALANTI autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera C) dell'allegato 1 della LISF, sono quindi tenuti alla compilazione delle TABELLE di seguito indicate:

- Attività fiduciaria;
- Informazioni supplementari;
- Riclassificazione mandati di tipo 2 - partecipazioni societarie.

2. Attività fiduciaria

2.1 Indicazioni generali

Premesso che gli obblighi informativi riguardano il trimestre solare il cui termine coincide con la DATA DI RIFERIMENTO della SEGNALAZIONE, valgono le seguenti indicazioni generali:

- a. i nuovi mandati fiduciari vanno ricompresi nella SEGNALAZIONE se la relativa “data di sottoscrizione”, annotata nel registro mandati fiduciari, è pari o antecedente alla DATA DI RIFERIMENTO;
- b. non sono ammesse valorizzazioni dei mandati (né delle singole componenti degli stessi) per importi negativi; a tale scopo, le commissioni a debito del fiduciante, ove non effettivamente prelevate per insufficienza di fondi disponibili dal rapporto bancario “dedicato” fiduciariamente intestato (tipicamente nei mandati di tipo 1), non potranno concorrere alla determinazione del valore globale dei mandati, dovendo essere rilevate “sopra la linea” tra i crediti del SOGGETTO SEGNALANTE nei confronti della clientela.

2.2 Amministrazione fiduciaria di patrimoni mobiliari

Ai fini della valorizzazione dei mandati di tipo 1, come definiti dalla Circolare 2010-02, valgono i seguenti criteri:

- a. gli strumenti finanziari quotati sono valutati al valore di mercato rilevato nella data di riferimento o nel primo giorno precedente disponibile;
- b. i rapporti accesi per gestioni patrimoniali sono valorizzati tenendo conto del sistema di valutazione previsto per i rendiconti periodici (con frequenza minima trimestrale) per la clientela e relativi alle singole tipologie di strumenti finanziari in portafoglio;
- c. gli strumenti finanziari non quotati, per i quali non è stato possibile individuare un prezzo di riferimento, sono valorizzati al costo storico.

2.3 Amministrazione fiduciaria di partecipazioni societarie

La valorizzazione delle partecipazioni in società di capitali, una per ogni mandato, avviene al costo storico ossia al prezzo al quale è avvenuta l'acquisizione da terzi o la sottoscrizione in emissione della partecipazione societaria da parte del SOGGETTO SEGNALANTE.

Ai fini della determinazione del valore globale del mandato, occorre distinguere:

- le quote e azioni acquistate/sottoscritte e pagate/liberate (voce “quote o azioni di soc. di capitali”);
- il finanziamento soci, effettuato in qualunque forma a favore della società partecipata;
- la componente di liquidità presente sul mandato, in attesa di destinazione per:
 - a) pagamento quote o azioni acquistate;
 - b) liberazione quote o azioni sottoscritte (incluso versamento decimi residui);
 - c) erogazione finanziamento soci;
 - d) retrocessioni da eseguire in favore del fiduciante.

Alla DATA DI RIFERIMENTO le disponibilità liquide che non risultano ancora utilizzate per le operazioni sul capitale, ma che sono già state affidate alla fiduciaria, devono risultare nel valore globale del mandato e negli apporti del trimestre considerato. Va da sé che il successivo impiego delle somme per i fini ai quali erano state originariamente versate dal fiduciante (pagamento quote, erogazione finanziamento soci, versamento decimi ecc.) non genererà più alcun aumento di valore del mandato, non potendosi generare duplicazioni, ma solo un aumento della componente interessata a fronte di una diminuzione di pari importo della componente di liquidità.

Coerentemente e per converso, l'incasso di somme da terzi in esecuzione del mandato (controvalore per vendita quote, rimborso finanziamento soci, riduzione di capitale sociale ecc.) determina una trasformazione dell'oggetto (da quote o finanziamento soci in liquidità) all'interno dello stesso mandato.

Laddove vi sia l'affidamento alla fiduciaria di somme per l'esecuzione di operazioni sul capitale (anche sotto forma di finanziamento soci), tali somme - all'atto del trasferimento in conti intestati alla fiduciaria - figureranno come nuovi apporti (tenuto conto della successiva destinazione delle stesse) nell'ambito della componente di liquidità e non quindi nella voce dedicata al “finanziamento soci”. Analogamente le somme rivenienti dal rimborso andranno registrate come ritiri di liquidità solo nel momento in cui verranno retrocesse al cliente.

2.4 Amministrazione fiduciaria di finanziamenti a terzi

I finanziamenti fiduciari dovranno essere appostati per l'importo corrispondente al debito residuo, in linea capitale, al netto di eventuali rimborsi parziali. Gli interessi corrisposti dal debitore e i rimborsi in linea capitale vanno ad alimentare – fino alla data di retrocessione al fiduciante - la voce “liquidità”.

2.5 Amministrazione fiduciaria di altri beni mobili o immateriali

La valorizzazione dei mandati di tipo 4 avviene al costo storico, ossia il valore al quale è avvenuto il trasferimento della titolarità dei beni in capo al SOGGETTO SEGNALANTE.

2.6 Apporti e ritiri

Nella TABELLA relativa all'attività fiduciaria è richiesta l'appostazione degli apporti e dei ritiri avvenuti nel periodo da parte dei fiducianti, valorizzandone gli importi alla data dell'apporto / ritiro (es. per strumenti finanziari o intestazioni societarie) e rilevando l'importo nella pertinente voce in funzione della "materialità" delle attività trasferite e, in particolare, nel caso di:

- ☐ conferimento di liquidità per la messa in fondi delle risorse necessarie all'acquisto di beni oggetto del mandato (anche laddove effettuato immediatamente dopo la messa in fondi), va valorizzata la voce "liquidità" (ossia l'attività effettivamente apportata dal fiduciante);
- ☐ ritiro della liquidità riveniente dalla vendita del bene intestato fiduciariamente, va valorizzata la voce "liquidità" (ossia l'attività effettivamente ritirata);
- ☐ trasferimento della titolarità di beni già posseduti dal fiduciante – in fase di apporto – ovvero la reintestazione degli stessi – in fase di ritiro - in capo al fiduciante medesimo, deve essere valorizzata la pertinente voce, diversa dalla liquidità, previste per le quattro tipologie di mandato (ad es. voce "Strumenti finanziari" per i mandati fiduciari di tipo 1).

Non sono considerati apporti gli eventi che determinano una variazione dei beni in amministrazione fiduciaria che non abbiano come controparte il fiduciante (es. liquidazione di cedole di interessi o plusvalore di mercato sui titoli per i mandati fiduciari di tipo 1, l'incasso di dividendi e gli aumenti di capitale a titolo gratuito nei mandati di tipo 2, ecc.). In tali casi gli eventi descritti determinano una variazione delle pertinenti voci delle diverse tipologie di amministrazione fiduciaria (ad esempio, variazione della voce dedicata alla "liquidità" a fronte della liquidazione di interessi o l'incasso dividendi) che va riportata nella successiva segnalazione periodica.

Analogamente la distribuzione di utili nei mandati fiduciari di tipo 2 non comporta una movimentazione della voce dedicata ai ritiri ma, per l'intera durata della custodia delle somme da parte della fiduciaria, genererà un incremento contabile del valore globale del mandato, afferente in particolare alla voce "liquidità".

3. Informazioni supplementari

3.1 Valorizzazione al patrimonio netto di partecipazioni societarie detenute fiduciariamente

In relazione alle responsabilità che derivano dalla detenzione, sia pure fiduciaria, di partecipazioni in società di capitali, è necessario che l'interessenza sia oggetto di attento monitoraggio da parte del SOGGETTO SEGNALANTE.

Tra gli elementi da considerare rileva anche l'evoluzione della situazione patrimoniale della società partecipata. A tale fine, nella SEGNALAZIONE è indicato il valore delle partecipazioni in base alla quota di pertinenza del patrimonio netto corrispondente all'interessenza.

Per patrimonio netto si intende il valore derivante dalla differenza tra attività e passività risultanti dall'ultimo bilancio approvato (anche non certificato) della società partecipata redatto in conformità alle regole contabili vigenti nel Paese di insediamento della società medesima. Qualora non sia disponibile un bilancio approvato e non sia pertanto possibile procedere alla valorizzazione della quota di patrimonio netto ai sensi delle presenti disposizioni, tale circostanza andrà indicata nel campo "note alla segnalazione", specificando il numero di partecipazioni per le quali non è stato possibile effettuare tale indicazione, il loro costo storico e i paesi di insediamento delle società interessate, unitamente alle motivazioni sottostanti (ad es. società appena costituita).

3.2 Rinunce di mandati fiduciari

Allo scopo di rilevare l'incidenza dei mandati rinunciati, per impossibilità di procedere alla loro riclassificazione (in conformità a quanto disposto dalla Circolare 2010-02) ovvero per decisione autonoma del SOGGETTO SEGNALANTE, è richiesta l'indicazione:

- ☐ del numero e del valore dei mandati rinunciati nel periodo (dato di flusso);
- ☐ del numero e dell'ammontare dei mandati rinunciati alla data di riferimento i cui beni che ne formano oggetto (strumenti finanziari, partecipazioni societarie, crediti, ecc.) sono ancora in attesa di essere reintestati (dato di stock) e quindi ancora detenuti a titolo di "mera custodia", senza alcun obbligo di amministrazione.

Sono esclusi dal novero dei mandati rinunciati sia le revoche dei mandati disposte dai fiducianti (che confluiscono nella voce "ritiri" di cui al paragrafo 2.6) sia i mandati riqualificati come "D4 gestione di patrimoni".

3.3 Dati di sintesi su strumenti finanziari e liquidità detenuti per servizi diversi dall'attività fiduciaria

In considerazione della rilevanza che riveste a fini di vigilanza, l'individuazione dei legami finanziari esistenti tra le diverse tipologie di soggetti autorizzati, si richiede ai SOGGETTI SEGNALANTI di fornire informazioni sugli strumenti finanziari e sulla liquidità detenuti per conto di clienti per servizi diversi dall'attività fiduciaria (ad esempio: strumenti finanziari depositati a fronte di servizi di investimento prestati ovvero strumenti finanziari depositati a garanzia di finanziamenti concessi), con il dettaglio della liquidità depositata presso le banche sammarinesi.

4. Riclassificazione mandati di tipo 2 - partecipazioni societarie

L'acquisizione/sottoscrizione a fini partecipativi di quote o azioni di società di capitali nell'ambito di mandati fiduciari di tipo 2, comporta l'assunzione di rischi legali connessi sia con l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali e amministrativi sia con il rispetto delle norme che nei diversi Paesi regolamentano la detenzione di partecipazioni (ad esempio in termini di responsabilità limitata o illimitata dei soci, requisiti di idoneità, comunicazioni obbligatorie dei soci, regole di partecipazioni alle assemblee, esercizio di azioni di responsabilità, ecc.).

La puntuale esecuzione del mandato fiduciario richiede inoltre la conoscenza degli eventi societari che influenzano il valore della partecipazione (ad es. operazioni straordinarie sul capitale, pagamento dividendi, approvazione del bilancio, ecc.) e che devono essere portati tempestivamente a conoscenza del fiduciante a tutela dei suoi interessi patrimoniali.

Qualora la società partecipata abbia sede in Paesi esteri, è altresì richiesta una adeguata cognizione dei relativi ordinamenti giuridici e delle regole contabili ivi vigenti in modo da adempiere con la necessaria professionalità all'attività richiesta dal fiduciante.

Ai fini di vigilanza è necessario valutare gli assetti organizzativi dei SOGGETTI SEGNALANTI tenendo anche conto della diversificazione geografica dei mandati di amministrazione fiduciaria di partecipazioni societarie. La TABELLA "Riclassificazione mandati di tipo 2 - partecipazioni societarie" richiede pertanto la ripartizione – alla DATA DI RIFERIMENTO – dei mandati di tipo 2 in funzione del Paese e della forma giuridica delle società di capitali partecipate.

4.1 Riclassificazione generale

La riclassificazione è effettuata assicurando la necessaria coerenza con il valore globale dei mandati di tipo 2 indicato nella TABELLA sull'attività fiduciaria. L'ammontare sarà pertanto comprensivo delle quote, dei finanziamenti soci e della componente di liquidità presente nei mandati di pertinenza.

4.2 Partecipazioni in intermediari finanziari

In considerazione dei maggiori vincoli normativi ai quali sono – di norma – sottoposte le partecipazioni in soggetti che prestano attività bancaria, finanziaria o assicurativa, è richiesto il dettaglio delle interessenze detenute in intermediari finanziari che svolgono una o più attività riservate tra quelle indicate nell'Allegato 1 della LISF. L'aggregato di riferimento è pertanto un “di cui” della riclassificazione generale e consente di identificare, per ogni Paese, la rilevanza del fenomeno.